



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 47

Chiesa in Valmalenco, 01 dicembre 2021

Prot. n. 6347

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la necessità di chiudere al transito veicolare la circolazione sulle seguenti strade nel periodo di innevamento:

- strada per Chiareggio da località Sabbionaccio;
- strada per Entova e Barchi da località Prati Pedrana;
- V.A.S.P., sentieri e piste da sci nordico ed alpino nel Comune di Chiesa in Valmalenco;

CONSIDERATO che dette strade situate sul territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, a seguito delle nevicate dei giorni scorsi, hanno causato il peggiorare del manto stradale diventato quindi impraticabile causa il formarsi di lastre di ghiaccio;

VALUTATO che, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione, si rende indispensabile la totale chiusura al transito veicolare delle suddette strade, fino alla prossima primavera, compresi i veicoli in uso ai titolari dei relativi permessi;

VISTO l'art.50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 5 del Regolamento per l'utilizzo delle strade di interesse agro-silvo-pastorale, approvato con deliberazione n. 5, in data 20.04.2011, dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco;

VISTI gli Artt. 6, 7 e 38 del vigente Codice della Strada;

VISTA la Deliberazione del C.C. n.30 del 28.11.2008, Regolamento sulla circolazione delle motoslitte;

PER esigenze di interesse pubblico e per la tutela della pubblica incolumità;

SENTITO in merito il parere degli uffici competenti;

ORDINA

a partire dal giorno 01.12.2021, fino a data da destinarsi, il divieto di transito a qualsiasi mezzo motorizzato (comprese motoslitte), eccetto autorizzati, sulle seguenti strade:

- **per Chiareggio da località Sabbionaccio (sbarra);**
- **per Entova e Barchi dalla località Prati Pedrana;**
- **VASP, sentieri, piste da sci nordico ed alpino nel Comune di Chiesa in V.**

L'Ufficio lavori pubblici e manutenzione del territorio provvederà all'apposizione di apposita segnaletica verticale.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
(Comm. Agg. Tiziano Rama)

COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**